ASSOLOMBARDA

Credito d'imposta beni 4.0

L'agevolazione

Il credito d'imposta beni strumentali è stato introdotto, in sostituzione del super e iper ammortamento, per incentivare gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025.Sono agevolabili gli investimenti in:

beni materiali 4.0 ricompresi nell'allegato A della Legge n. 232/2016;
beni immateriali 4.0 ricompresi nell'allegato B della Legge n. 232/2016;
beni materiali «ordinari» (non ricompresi nell'allegato A, Legge n. 232/2016);
beni immateriali «ordinari» (non ricompresi nell'allegato B, Legge n. 232/2016).
L'agevolazione, riconosciuta sotto forma di credito d'imposta, è calcolata applicando al costo di acquisizione del bene un'aliquota che dipende dalla tipologia di investimento e dal momento di effettuazione dello stesso.

La disciplina agevolativa, inizialmente introdotta dallaLegge di bilancio 2020 solo per l'anno 2020, è stata successivamente riformulata dallaLegge di bilancio 2021 con estensione fino al 2025.

Credito d'imposta beni 4.0

Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d'imposta beni strumentali tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito adottato.Sono escluse dall'ambito di applicazione del beneficio fiscale:

le imprese sottoposte a procedure concorsuali;
le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (DLgs. n. 231/2001, art. 9, c. 2).
Possono accedere al credito d'imposta, ma limitatamente agli investimenti in beni materiali e immateriali "non altamente tecnologici", anche i professionisti.

Credito d'imposta beni 4.0

Beni 4.0 - Aliquote e massimali

Beni materiali 4.0

Per gli investimenti in beni materiali 4.0, ricompresi nell'Allegato A della Legge n. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto fino al 2025, con aliquote differenziate a seconda dell'entità dell'investimento (per scaglioni) e del momento di effettuazione dello stesso.

Beni materiali 4.0 (allegato A) - Aliquote e massimali			
Legge di bilancio 2020	*Legge di bilancio 2021 (come modificata dalla LdB 2022 e da successivi provvedimenti)*		
2020 (fino a 30.6.2021 con prenotazione al 31.12.2020)	**2021*** (fino a 31.12.2022 per beni prenotati al 31.12.2021)	**2022** (fino a **30.11.2023** per beni prenotati al 31.12.2022)	**2023 – 2025** (fino a 30.6.2026 per beni prenotati al 31.12.2025)
- 40% fino 2,5 mil - 20% tra 2,5 e 10 mil	- 50% fino a 2,5 mil - 30% tra 2,5 e 10 mil - 10% tra 10 e 20 mil	- 40% fino a 2,5 € mil - 20% tra 2,5 e 10 mil - 10% tra 10 e 20 mil	- 20% fino a 2,5 mil l'anno - 10% tra 2,5 e 10 mil l'anno - 5% tra 10 e 20** mil l'anno **50 € mil per la transizione ecologica

*Inclusi gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 30.6.2021 non prenotati prima del 16.11.2020
NB: per beni prenotati si intendono i beni per i quali sono soddisfatte le condizioni di accettazione dell'ordine da parte del fornitore e pagamento di un acconto minimo del 20%.

Beni immateriali 4.0

Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, ricompresi nell'Allegato B della Legge n. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto fino al 2025, con aliquote differeziate a seconda del momento di effettuazione dell'investimento.

Beni immateriali 4.0 (allegato B) - Aliquote e massimali					
Legge di bilancio 2020	*Legge di bilancio 2021 (come modificata dalla LdB 2022 e da successivi provvedimenti)*				
2020 (fino a 30.6.2021 con prenotazione al 31.12.2020)	**2021***	**2022** (fino a 30.6.2023 per beni prenotati al 31.12.2022)	**2023** (fino a 30.6.2024 per beni prenotati al 31.12.2023)	**2024** (fino a 30.6.2025 per beni prenotati al 31.12.2024)	**2025** (fino a 30.6.2026 per beni prenotati al 31.12.2025)
15% fino 0,7 mil	20% fino 1 mil	50% fino a 1 mil	20% fino a 1 mil	15% fino a 1 mil	10% fino a 1 mil

*Inclusi gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 30.6.2021 non prenotati prima del 16.11.2020
NB: per beni prenotati si intendono i beni per i quali sono soddisfatte le condizioni di accettazione dell'ordine da parte del fornitore e pagamento di un acconto minimo del 20%.

Credito d'imposta beni 4.0

Beni ordinari - Aliquote e massimali

Beni materiali ordinari

Per i beni materiali non altamente tecnologici, ossia non ricompresi nell'allegato A della L. n. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto in misura meno vantaggiosa rispetto ai beni materiali 4.0 e solo per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022, con estensione al 30 novembre 2023 per i beni prenotati entro il 31 dicembre 2022.

Beni materiali "ordinari" - Aliquote e massimali			
Legge di bilancio 2020	*Legge di bilancio 2021 (come modificata dalla LdB 2022 e da successivi provvedimenti)*		
2020 (fino a 30.6.2021 con prenotazione al 31.12.2020)	**2021*** (fino a 31.12.2022 per beni prenotati al 31.12.2021)	**2022** (fino a **30.11.2023** per beni prenotati al 31.12.2022)	**dal 2023**
6% fino a 2 mil	**10% (15% lavoro agile)** fino a 2 mil	**6%** fino a 2 mil	**Nessuna agevolazione**

*Inclusi gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 30.6.2021 non prenotati prima del 16.11.2020
NB: per beni prenotati si intendono i beni per i quali sono soddisfatte le condizioni di accettazione dell'ordine da parte del fornitore e pagamento di un acconto minimo del 20%.

Beni immateriali ordinari

Per i beni immateriali non altamente tecnologici, ossia non ricompresi nell'allegato B della L. n. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto in misura meno vantaggiosa rispetto ai beni immateriali 4.0 e solo per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022, con estensione al 30 novembre 2023 per i beni prenotati entro il 31 dicembre 2022.

Beni immateriali "ordinari" - Aliquote e massimali			
Legge di bilancio 2020	*Legge di bilancio 2021 (come modificata dalla LdB 2022 e da successivi provvedimenti)*		
2020 (fino a 30.6.2021 con prenotazione al 31.12.2020)	**2021*** (fino a 31.12.2022 per beni prenotati al 31.12.2021)	**2022** (fino a **30.11.2023** per beni prenotati al 31.12.2022)	dal **2023**
Nessuna agevolazione	10% (15% lavoro agile) fino a 1 mil	6% fino a 1 mil	Nessuna agevolazione

*Inclusi gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 30.6.2021 non prenotati prima del 16.11.2020
NB: per beni prenotati si intendono i beni per i quali sono soddisfatte le condizioni di accettazione dell'ordine da parte del fornitore e pagamento di un acconto minimo del 20%.

Credito d'imposta beni 4.0

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta beni strumentali è utilizzabile esclusivamente in compensazione(DLgs. n. 241/1997, art. 17)nel modello F24. Gli investimenti effettuati nell'ambito della Legge di bilancio 2021 beneficiano di regole di utilizzo più vantaggiose rispetto a quelli effettuati nell'ambito della Legge di bilancio 2020.

L'art. 6 delDL n. 39/2024 ha subordinato la compensazione del credito d'imposta all'invio al Mimit di apposite comunicazioni, pubblicate con ilDecreto direttoriale del Mimit del 24 aprile 2024 e rese disponibli in formato editabile sul sito delGSE . L'obbligo di comunicazione riguarda i crediti d'imposta relativi a investimenti effettuati a partire dal 2023.

Regole ex Legge di bilancio 2021

In linea generale, il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nell'ambito della Legge di bilancio 2021 è compensabile(codice tributo6935per i beni "ordinari",6936per i beni materiali 4.0 e6937per i beni immateriali 4.0):

in3 quote annualidi pari importo,
dall'anno di entrata in funzione del bene o di interconnessione in caso di beni 4.0.
Fanno eccezione gli investimenti in beni materiali "ordinari" (indipendentemente dai ricavi delle imprese) e gli investimenti in beni immateriali "ordinari" (se i ricavi sono inferiori a 5 milioni di euro), effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, per i quali la fruizione può avvenire in un'unica quota annuale.

Utilizzo del credito d'imposta - Legge di bilancio 2021 e successive modifiche			
Tipologia beni	**16.11.2020-31.12.2021 (con coda al 31.12.2022)**	**1.1.2022-31.12.2022 (con coda al 30.11.2023 per i beni materiali 4.0 e per i beni ordinari, al 30.6.2023 per i beni immateriali 4.0)**	**1.1.2023-31.12.2025 (con coda al 30.6.2026)**
Beni materiali «ordinari»	3 quote annuali dall'anno di entrata in funzione (1 quota annuale investimenti 16.11.2020 – 31.12.2021)	3 quote annuali dall'anno di entrata in funzione	Non agevolabili
Beni immateriali «ordinari»	3 quote annuali dall'anno di entrata in funzione (1 quota annuale investimenti 16.11.2020 – 31.12.2021 se Ricavi < 5 € mil)	3 quote annuali dall'anno di entrata in funzione	Non agevolabili
Beni materiali 4.0	3 quote annuali dall'anno di interconnessione		
Beni immateriali 4.0	3 quote annuali dall'anno di interconnessione		

Regole ex Legge di bilancio 2020

Per gli investimenti effettuati nell'ambito della Legge di bilancio 2020, il credito d'imposta, in linea generale, può essere compensato (codice tributo6932per i beni materiali "ordinari",6933per i beni materiali 4.0,6934per i beni immateriali 4.0):

in5 quote annualidi pari importo,
dall'anno successivo a quello di entrata in funzione o interconnessione.
Solo per i beni immateriali 4.0 è ammessa la compensazione in tre quote annuali di pari importo, sempre dall'anno successivo a quello di interconnessione.

Credito d'imposta beni 4.0

Adempimenti documentali

Le imprese che beneficiano del credito d'imposta beni strumentalisono tenute ad alcuni obblighi documentali.

Indicazione in fattura della norma agevolativa

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati (sia "ordinari" sia "Industria 4.0") devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative applicabili.

Perizia, attestato di conformità, autodichiarazione

Per gli investimenti in beni 4.0, le imprese devono acquisire un'apposita documentazione attestante che i beni hanno le caratteristiche tecniche per essere inclusi negli allegati A o B della Legge n. 232/2016 e che sono "interconnessi". È necessaria una perizia (o un attestato di conformità) per i beni di costo unitario superiore a 300.000 euro, è sufficiente un'autodichiarazione (DPR n. 445/2000) del legale rappresentante per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro.

Comunicazione al Mise (Mimit)

IlDL n. 39/2024 (art. 6) ha introdotto l'obbligo di inviare al Mimit apposite comunicazioni ai fini della fruizione del credito d'imposta beni 4.0. I modelli di comunicazione sono stati pubblicati conDecreto direttoriale Mimit del 24 aprile 2024 e sono disponibili sul sito delGSE .

Credito d'imposta beni 4.0

Cumulabilità

Il credito d'imposta beni strumentali è cumulabile con altre agevolazioni (fiscali e non), che abbiano per oggetto gli stessi costi, a due condizioni:

il cumulo deve essere consentito dalla norma che disciplina l'altra agevolazione;
il cumulo non deve comportare il superamento del costo sostenuto (tenuto conto anche della non imponibilità del credito d'imposta ai fini Irpef/Ires e Irap).